25-GIU-2025
da pag. 31 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 15222 Diffusione: 10403 Lettori: 65000 (DS0006901)

DATA STAMPA
44° Anniversario

L'indicazione sulle comunicazioni emerge dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9

DS6901 DS6901

Avviso bonario, saldo senza rate

Il pagamento entro 60 giorni non fa decadere il concordato

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

L'avviso bonario non fa decadere dal concordato preventivo biennale ma deve essere saldato entro i 60 giorni dalla notifica senza dunque la possibilità di rateazione delle somme.

E' questa l'indicazione che emerge dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 9 di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria fa il punto della situazione complessivo sull'istituto (inserendo anche una corposa selezione di risposte a quesiti e Faq) illustrando nel contempo anche le novità recentemente introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025. Sotto l'aspetto operativo, la modifica di maggiore rilevanza contenuta nel D.Lgs. riguardava l' eliminazione della causa di decadenza disciplinata dall'art. 22 del dlgs 13 del 2024. La norma precedentemente in vigore prevedeva infatti, al co. 1, lettera e) che si verificava decadenza ove fosse omesso il versamento delle somme risultanti dalla notifica di una comunicazione di irregolarità derivante dalla liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del dpr 600 del 1973 ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, co. 2. La modifica apportata dal D.Lgs. 81 precisa che la decadenza in questione si verifica soltanto nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento delle somme dovute in base all'avviso bonario e dunque entro i 60 giorni successivi alla notifica dello stesso. La relazione di accompagnamento al testo definitivo richiamava il fatto del pagamento che deve intervenire entro 60 giorni dalla notifica sussistendo dunque il problema dell'eventuale possibilità di rateazione delle somme dovute. L'indirizzo assunto dall'amministrazione finanziaria nella circolare è rigoroso e legato al dato letterale della norma cosicchè, nonostante il richiamo "generale" alla possibilità di rateazione degli avvisi bonari, nel caso di specie, detta possibilità è preclusa comportando, dunque, decadenza dall'istituto. L'indicazione appare comunque comprensibile alla luce del fatto che, evidentemente, la stima delle imposte da concordato risulta essere già presente nella proposta e non si rende possibile uno slittamento temporale legato alla rateazione "lunga" degli avvisi bonari se non, al massimo, quella dei 60 giorni successivi alla notifica. Sul punto, va ricordato altresì che la relazione di accompagnamento precisava che la modifica in questione è finalizzata a risolvere alcune complessità operative che vengono esemplificate nell'ipotesi della società di persone che, una volta accettata la proposta, per effetto del mancato versamento da parte del socio poteva vedere la decadenza della proposta stessa.

Nello stesso tempo, va segnalato che la norma modificativa non fissa una decorrenza specifica e, dunque, l'eliminazione di questa ipotesi di decadenza riguarderà anche le adesioni al concordato del biennio 2024-2025 già espresse ed efficaci. Nell'ambito del documento di prassi, l'agenzia delle entrate non assume alcuna posizione e dunque tale ipotesi appare del tutto percorribile anche in considerazione di una espressa preclusione in tal senso. In concreto, dunque, ove non vengano correttamente determinate e conseguentemente erroneamente versate le imposte derivanti da una proposta di concordato per il periodo di imposta 2024, vi sarà la chance rappresentata dalla possibilità di pagamento dell'avviso bonario entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. Va sottolineato dunque che il tema dei debiti fiscali preclusivi rispetto alla possibilità di accedere o mantenere il concordato resta dunque suddiviso in due ipotesi in quanto, oltre alla fattispecie della liquidazione della dichiarazione nella quale opera la proposta di concordato, sussiste il tema relativo all'esistenza o meno di debiti di importo superiore a 5 mila euro per effetto di atti definitivi. Sul punto, la circolare dell'agenzia delle entrate ricorda che la verifica della posizione debitoria deve essere riferita alla data del 31 dicembre antecedente all'anno in cui l'opzione viene effettuata fermo restando che, in caso di rateazione delle somme, il monitoraggio sul mantenimento della validità della stessa dovrà essere particolarmente attento.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1721 - T.1746